



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 948

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

LP n. 24/1991, art. 33 bis - Azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori -
Modificazione dei criteri approvati con la deliberazione n. 1522/2021

Il giorno **04 Luglio 2025** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con la deliberazione n. 1522 del 10 settembre 2021, la Giunta provinciale ha approvato i criteri per la concessione degli indennizzi dei danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince e per la concessione dei contributi per la realizzazione delle misure di prevenzione dei danni arrecati degli stessi sulla base di quanto previsto dall'articolo 33 bis della legge provinciale n. 24 del 9 dicembre 1991; tali criteri sono riportati nell'allegato alla delibera n. 1522.

La Giunta provinciale ha delineato la regolamentazione della concessione degli aiuti previsti dall'art. 33 bis nel rispetto del regime "de minimis" degli aiuti di stato con espresso riferimento al Regolamento UE della Commissione n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

L'attuale disciplina nulla dispone per il settore della pesca e dell'acquacoltura; perciò, a completamento dei criteri di cui alla delibera n. 1522, è necessario che sia richiamato anche il Regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, riguardo alla concessione degli indennizzi e dei contributi per i danni provocati dai grandi carnivori per il settore dell'acquacoltura.

Si evidenzia, altresì, che nel 2022 è entrato in vigore, per il settore agricolo, il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; tra queste categorie è inclusa la categoria degli "aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti", quali orso bruno, lupo e lince; a tale regolamento, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, è seguito il Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Si ritiene, quindi, opportuno prevedere che i beneficiari degli aiuti previsti dal citato art. 33 bis si possano avvalere del regime di esenzione disciplinato dai citati regolamenti UE in alternativa al regime "de minimis" per il settore agricolo e per quello dell'acquacoltura.

Si propone, pertanto, di modificare l'allegato della deliberazione n. 1522/2021 come illustrato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di approvare il testo coordinato dei criteri come risulta dall'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 33 bis della legge provinciale n. 24/1991;
- visti tutti gli atti citati in premessa;

- visti i pareri delle strutture di staff, resi ai sensi della deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016;
- preso atto del parere della competente Commissione del Consiglio provinciale, espresso nella seduta del 17 giugno 2025 (nota del 18/06/2025 prot. n. 487665);
- all’unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri per la concessione dell’indennizzo dei danni arrecati dall’orso bruno, dal lupo e dalla lince nonché dei contributi per le misure di prevenzione dei danni provocati dagli stessi, approvati dalla deliberazione n. 1522 del 2021, come esposto nell’allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 2) di confermare quanto altro dispone la deliberazione n. 1522 del 10 settembre 2021;
- 3) di applicare i criteri come modificati al punto 1) alle domande presentate a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- 5) di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23;
- 6) di specificare che avverso il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A) - Criteri

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATO A)

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALL'ORSO BRUNO, DAL LUPO E DALLA LINCE NONCHÉ DEI CONTRIBUTI PER LE MISURE DI PREVENZIONE DEI DANNI.

CAPO I Generalità

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento riguarda:
 - a) le agevolazioni previste dall'articolo 33 bis, comma 1 lettera a) della L.P. n. 24/1991 e s.m. per la predisposizione di **misure atte a prevenire i danni** causati dall'Orso bruno, dal lupo e dalla lince (di seguito denominati grandi carnivori) al patrimonio zootecnico, agricolo e apiario o ad altri beni, nella forma di contributo in conto capitale o, in alternativa, di fornitura a titolo gratuito del materiale per la realizzazione delle stesse di cui al Capo III.
 - b) gli **indennizzi** previsti dall'articolo 33 bis, comma 1 lettera c) della L.p. n. 24 /1991 e s. m. riferiti ai seguenti danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince:
 - 1) danni al patrimonio zootecnico, agricolo, apiario e ad altri beni di cui al Capo II;
 - 2) danni arrecati dall'orso bruno all'integrità delle persone di cui al Capo IV.
2. Le agevolazioni di cui alla lettera a) del comma 1 e gli indennizzi di cui alla lettera b), n. 1, del comma 1 sono concessi alle imprese ai sensi del Regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. In questo caso, l'aiuto è ridotto fino a concorrenza del massimale consentito dal medesimo regolamento.
3. In alternativa al Regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) possono chiedere l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali come specificato a seguire:
 - a) per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera d) del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione;
 - b) per gli indennizzi di cui al comma 1, lettera b), n.1, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione.
4. Per il settore dell'acquacoltura, le agevolazioni di cui alla lettera a) del comma 1 e gli indennizzi di cui alla lettera b), n. 1, del comma 1 sono concessi in regime "de minimis" del settore della pesca e dell'acquacoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L190/45

così come modificato con Regolamento (UE) n. 2023/2391 del 4 ottobre 2023. In questo caso, l'aiuto è ridotto fino a concorrenza del massimale consentito dal medesimo regolamento.

5. Per il settore della acquacoltura, in alternativa al Regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) possono chiedere l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, come specificato a seguire:

- a) per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione;
- b) per gli indennizzi di cui al comma 1, lettera b) n.1, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione.

Resta fermo quanto previsto per le grandi imprese dal medesimo regolamento.

Capo I bis Disposizioni comuni

Articolo 1 bis Disposizioni comuni

1. Il beneficiario non può aver richiesto e non potrà richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali, comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui ai presenti criteri.

2. Fatte salve le deroghe applicabili, sono escluse dalla concessione di aiuti le imprese in difficoltà quali definite dall'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

3. Se imprese, i beneficiari degli aiuti sono le PMI attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli o dell'acquacoltura, titolari di P.IVA, fatta salva la possibilità anche per le grandi imprese nel settore dell'acquacoltura di beneficiarne.

4. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento (UE) n. 2022/2473, sono escluse dall'aiuto le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

5. La presente disciplina relativa agli interventi di prevenzione, ad esclusione degli aiuti de minimis, si applica unicamente agli aiuti che hanno effetto di incentivazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 e dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 2022/2473; la domanda di contribuzione dovrà precedere l'avvio dei lavori per il progetto o l'attività sovvenzionati e contenere le informazioni previste dall'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 e dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 2022/2473.

6. Fatto salvo il massimale previsto dall'articolo 5, comma 8, l'aiuto può essere cumulato nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia degli aiuti di Stato.

Capo II Danni al patrimonio

Articolo 2 Danno indennizzabile

1. Il danno arrecato dai grandi carnivori al patrimonio zootecnico, agli apiari ed al patrimonio agricolo o ad altri beni è indennizzabile nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 6.
2. Il danno arrecato dai predatori di cui al comma 1 ad animali appartenenti alle specie domestiche e selvatiche allevate; è indennizzabile anche qualora il predatore ne provochi indirettamente la morte, il ferimento, o ne pregiudichi l'utilizzo secondo le finalità produttive cui l'allevamento è indirizzato.
3. Se è scelto, come previsto dal precedente articolo 1, comma 3, lettera b), n. 1, il regime degli aiuti di cui al Regolamento 2022/2472 devono essere rispettate le condizioni del Capo I e dell'articolo 29 del medesimo regolamento.
4. Se è scelto, come previsto dal precedente articolo 1, comma 5, lettera b) il regime degli aiuti di cui al Regolamento 2022/2473 devono essere rispettate le condizioni del Capo I e dell'articolo 53 del medesimo regolamento.

Articolo 3 Beneficiari

1. Sono beneficiari degli indennizzi previsti dalla presente deliberazione per i danni di cui al precedente articolo 2, la persona fisica o giuridica proprietaria dei beni danneggiati o il detentore degli stessi.
2. Al fine di ottenere l'indennizzo il beneficiario deve detenere i beni nel rispetto delle norme vigenti.
3. Se è scelto, come previsto dal precedente articolo 1, comma 3, lettera b), e comma 5, lettera b), il regime degli aiuti di cui al Regolamento 2022/2472 e di cui al Regolamento 2022/2473, i beneficiari sono le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nell'acquacoltura, fatta salva la possibilità per le grandi imprese nel settore dell'acquacoltura.

Art 4 Condizioni per la concessione dell'indennizzo alle imprese

1. Le imprese possono richiedere l'indennizzo solo se hanno adottato misure di prevenzione idonee a tutelare i beni danneggiati dalle incursioni dei grandi carnivori, secondo quanto disposto dal successivo comma 2.

2. Il Servizio competente in materia di fauna selvatica (di seguito denominato Servizio) individua con proprio provvedimento le tipologie di beni per i quali la presenza della misura di prevenzione è condizione necessaria per ottenere l'indennizzo, in relazione anche all'area geografica in cui gli stessi si trovano ed alla presenza dei grandi carnivori. Con il medesimo provvedimento determina le caratteristiche, individuate secondo criteri di ragionevolezza ed efficacia, delle misure idonee a prevenire i danni, la durata della vita tecnica delle stesse e gli obblighi di utilizzo e manutenzione.

3. La realizzazione delle misure di prevenzione non esclude l'indennizzo dei danni comunque verificatisi, se le precauzioni correttamente adottate si rivelano anche parzialmente inefficaci. L'indennizzo è altresì concesso, anche in assenza di misure di prevenzione, quando la determinazione di cui al comma 2 del presente articolo non prevede alcuna misura.

4. Se è scelto, come previsto dal precedente articolo 1, comma 3, lettera b), e comma 5, lettera b), il regime degli aiuti di cui al Regolamento 2022/2472 e di cui al Regolamento 2022/2473, per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e offrire un incentivo per minimizzare i rischi si applicano tutte le condizioni previste dai medesimi regolamenti, in particolare si richiede al beneficiario uno sforzo minimo sotto forma di misure preventive proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata, a meno che tali misure non siano ragionevolmente impossibili. Ciò non si applica al primo attacco ad opera di un animale protetto in una determinata zona.

Articolo 5

Denuncia del danno e modalità di presentazione delle domande

1. Entro le 24 ore successive al momento in cui è avvenuta la constatazione del danno i soggetti di cui all'articolo 3 devono denunciarlo, a pena di decadenza, al Servizio anche attraverso le strutture decentrate del Servizio competente in materia di foreste.

2. Contestualmente alla denuncia del danno, della quale viene redatto il verbale da parte del Servizio, l'utente è tenuto a fornire una descrizione quali-quantitativa del bene danneggiato. L'utente è anche tenuto a denunciare tempestivamente l'eventuale evoluzione del danno subito.

3. Il Servizio assicura l'accertamento del danno a campione, al fine di verificare la correttezza delle denunce, in misura pari almeno al 10% delle denunce stesse. In tal caso può avvalersi della collaborazione del personale del Servizio competente in materia di foreste. Il personale incaricato effettua un sopralluogo, del quale redige processo verbale. Nel caso di danni al patrimonio zootecnico, ad eccezione degli animali di bassa corte, al sopralluogo deve essere invitato un veterinario dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

4. L'eventuale accertamento del danno da parte del personale incaricato dal Servizio è effettuato entro le 24 ore successive alla denuncia. Per la durata di tale periodo, ridotto a 12 ore per quanto riguarda danni al patrimonio apistico, e fatti salvi interventi di carattere veterinario nei riguardi degli animali feriti, l'utente è tenuto a non modificare il quadro predatorio.

5. La domanda di indennizzo può essere presentata in sede di accertamento del danno o successivamente ad esso.

6. Se la domanda è presentata al Servizio tramite il personale incaricato della verifica in sede di accertamento del danno, il richiedente sottoscrive anche, congiuntamente all'istanza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il titolo in forza del quale possiede o detiene i beni danneggiati. In tal caso il richiedente può integrare la documentazione necessaria all'istruttoria successivamente alla domanda, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sul procedimento amministrativo.

7. Se la domanda di indennizzo non è presentata in sede di accertamento del danno, essa è inoltrata al Servizio a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della denuncia effettuata ai sensi del comma 1. Alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente:

- a) la descrizione del danno, con indicazione delle circostanze di fatto che lo rendono attribuibile all'orso bruno, al lupo o alla lince e, nel caso di danni al patrimonio zootecnico, il numero, la specie e l'età dei soggetti danneggiati;
- b) il titolo di disponibilità in forza del quale il richiedente possiede o detiene i beni danneggiati;
- c) l'attestazione che il bene è detenuto in conformità alle norme vigenti;
- d) il regime Iva cui il richiedente è soggetto;
- e) se impresa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda che la stessa non si trova in difficoltà quale definita dall'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

8. Al fine di evitare che il danno venga indennizzato in misura superiore al 100% del suo ammontare, se il richiedente è titolare di polizza assicurativa per i danni per i quali domanda l'indennizzo, dichiara anche gli eventuali importi che ha diritto di ottenere a titolo di risarcimento. In tal caso l'indennizzo è corrisposto esclusivamente per l'eventuale parte residua e fino alla concorrenza massima del 100% del valore del bene danneggiato.

9. Se il danno consiste nel ferimento di animali, per la cui cura sono sostenute spese veterinarie, alla domanda va allegata, in assenza di verbale di accertamento di cui al comma 4, una dichiarazione del veterinario attestante la natura della lesione, la presumibile causa della stessa, in particolare se essa sia direttamente attribuibile ad un atto di predazione, nonché la documentazione fiscale relativa alle spese sostenute.

10. Se è scelto, come previsto dal precedente articolo 1, comma 3, lettera b) il regime degli aiuti di cui al Regolamento 2022/2472 si dovranno rispettare le seguenti condizioni stabilite dall'articolo 29 del medesimo regolamento:

- presenza di un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell'animale protetto;
- valutazione del danno da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione;
- calcolo del danno individualmente per ciascun beneficiario.

11. Se è scelto, come previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), il regime degli aiuti di cui al Regolamento 2022/2473, si dovranno rispettare le seguenti condizioni stabilite dall'articolo 53 del medesimo regolamento:

- presenza di un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell'animale protetto;
- valutazione del danno da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione.

Articolo 6

Modalità e criteri per la concessione dell'indennizzo

1. Ai sensi dell'articolo 33 bis, comma 4, la quantificazione del danno è operata con riferimento al prezzo di mercato applicato a livello provinciale dei beni distrutti o danneggiati. Con determinazione del dirigente del Servizio sono individuate le modalità e i criteri per calcolare tale valore.

2. Se sono sostenute spese veterinarie si fa riferimento alla documentazione fiscale relativa alle spese sostenute, prodotta all'atto della domanda: in tal caso, quando il richiedente è in possesso di partita IVA, l'imposta sul valore aggiunto sulla spesa sostenuta non è riconoscibile.

3. Se il danno è arrecato a piante da frutto, l'indennizzo è calcolato in percentuale sulla base del grado di danno, dell'età della pianta, della tipologia della coltivazione e del mancato reddito dovuto alla perdita di prodotto. Se le piante da frutto danneggiate sono da sostituire, l'indennizzo comprende anche il costo relativo all'acquisto delle piantine da vivaio.

4. La misura dell'indennizzo concesso è pari al 100% del danno stimato ai sensi del comma 1.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, è corrisposto a titolo di de minimis anche un indennizzo determinato in misura forfettaria nei seguenti casi:

- a) se il personale forestale, in sede di sopralluogo, ai sensi dell'articolo 5 comma 3, accerta che il bestiame bestiami predata è gravido, il valore di mercato è aumentato del 30%; in caso di mancato sopralluogo da parte del personale forestale, lo stato di gravidanza del bestiame predata è provato con attestazione del veterinario;
- b) se la sostituzione del bene danneggiato comporta la realizzazione di opere, il costo della manodopera è indennizzato nella misura forfettaria del 30%;
- c) se il danno è arrecato al patrimonio apistico, oltre all'indennizzo dei beni danneggiati, è riconosciuto il danno conseguente la minore produzione di miele, come di seguito quantificata:
 - 1) 5 kg di miele per arnia, quale mancata produzione media stimata per danni verificatisi nel mese di aprile;
 - 2) 10 kg di miele per arnia, quale mancata produzione media stimata per danni verificatisi nel mese di maggio;
 - 3) 15 kg di miele per arnia, quale mancata produzione media stimata per danni verificatisi nel mese di giugno.

6. E' escluso l'indennizzo per i danni arrecati dai predatori alle mangiatoie per il foraggiamento della fauna selvatica.

7. Ai sensi dell'articolo 33 bis comma 4 lettera c), se il danno risulta superiore al 50 per cento del valore del patrimonio aziendale l'indennizzo è aumentato fino al 20 per cento.

8. Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Dirigente del Servizio, con la determinazione di cui al comma 1, concede l'indennizzo.

9. Se è scelto, come previsto dal precedente articolo 1, comma 3, lettera b) il regime degli aiuti di cui al Regolamento 2022/2472 in relazione ai costi ammissibili si deve tener conto di quanto indicato dall'articolo 29 ed in particolare:

- del comma 5, lettera a), in merito ai costi ammessi che possono comprendere animali uccisi o piante distrutte, costi indiretti e danni materiali alle attrezzature agricole quali macchinari, fabbricati aziendali e scorte;
- del comma 8 che prevede che gli aiuti si limitano al 100% dei costi ammissibili;
- del comma 9 che prevede che gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti compresi quelli su altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

10. Se è scelto, come previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), il regime degli aiuti di cui al Regolamento 2022/2473, si dovranno rispettare le seguenti condizioni stabilite dall'articolo 53 del medesimo regolamento:

- del comma 1, lettera a) i danni per gli animali in acquacoltura: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali danneggiati o uccisi dagli animali protetti;
- del comma 1, lettera c) per quanto riguarda la pesca, gli aiuti relativi ai danni agli animali siano limitati ai danni alle catture;
- del comma 9 che prevede che gli aiuti si limitano al 100% dei costi ammissibili;

CAPO III

Contributo per misure di prevenzione dei danni da orso bruno, lupo e lince

Articolo 7

Misure di prevenzione

1. Ai sensi dell'articolo 33 bis comma 1, le misure idonee a preservare il patrimonio zootecnico, agricolo ed apiario dai danni causati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince sono finanziate con contributo in conto capitale, o fornite a titolo gratuito dal Servizio.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo le misure e le opere di cui al comma 1 sono costituite da recinzioni, cani da guardiania, box abitativi per i pastori. Con riferimento ai box, la fornitura a titolo gratuito può comprendere anche il trasporto dell'opera di prevenzione nel luogo di destinazione: è esclusa in ogni caso la messa in opera, che è a carico del beneficiario.

3. I criteri e le caratteristiche delle misure di prevenzione, per le quali può essere concesso il finanziamento o la fornitura a titolo gratuito, nonché gli obblighi di utilizzo e manutenzione a carico del beneficiario sono stabiliti dalla determinazione del Servizio, di cui all'articolo 4, comma 2 del presente provvedimento.

4. Non sono finanziate o fornite gratuitamente le misure finalizzate a tutelare beni non detenuti in conformità alla normativa vigente.

5. Se è scelto, come previsto dal precedente articolo 1, comma 3, lettera a) il regime degli aiuti di cui al Regolamento 2022/2472 devono essere rispettate le condizioni del Capo I e dell'articolo 14 del medesimo regolamento.

6. Se è scelto, come previsto dal precedente articolo 1, comma 5, lettera a), il regime degli aiuti di cui al Regolamento 2022/2473 devono essere rispettate le condizioni del Capo I e dell'articolo 52 del medesimo regolamento.

Articolo 8 Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo in conto capitale, per la realizzazione di interventi indirizzati a preservare il patrimonio zootecnico, agricolo ed apiario dai danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, vanno inoltrate dal proprietario o detentore del bene da tutelare al Servizio, corredate dalla seguente documentazione:

- a) descrizione del bene da tutelare nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità dello stesso e la regolarità della detenzione;
- b) relazione tecnica o sintetica descrizione dell'intervento;
- c) stima del costo dell'intervento;
- d) estremi delle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.
- e) se impresa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda che la stessa non si trova in difficoltà quale definita dall'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

2. Nel caso di realizzazione di strutture fisse dovrà inoltre essere prodotta la seguente documentazione:

- a) elaborati progettuali con estratto mappa delle particelle interessate;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità delle particelle fondiarie su cui attuare l'intervento, con la loro elencazione. Se il terreno oggetto dell'iniziativa non è di proprietà del richiedente, è necessaria l'autorizzazione del proprietario, con firma autenticata, ad eseguire i lavori, fatto salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice civile.

3. Se è scelto, come previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a), il regime degli aiuti di cui al Regolamento n. 2022/2472 e di cui al Regolamento n. 2022/2473 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione ritenendolo tale se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda.

4. Le domande sono finanziate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei fondi. Le domande non finanziate sono riconsiderate l'anno successivo, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

5. In alternativa al finanziamento, il Servizio può fornire al richiedente la misura di prevenzione o il materiale necessario alla sua realizzazione mediante la stipula di un contratto di comodato.

6. I danni subiti in assenza di misure di prevenzione, quando il finanziamento o la fornitura delle stesse sono stati negati, sono indennizzabili.

Articolo 9

Istruttoria e provvedimento di concessione

1. Il Servizio esegue l'istruttoria relativa all'intervento richiesto e verifica la validità tecnica delle misure per le quali è richiesta l'agevolazione e la loro conformità ai criteri e alle caratteristiche stabilite dalla determinazione di cui all'articolo 4, comma 2. Al fine della concessione del finanziamento o della fornitura gratuita tiene conto del rapporto fra il valore del bene da tutelare ed il costo dell'opera e della misura: il finanziamento o la fornitura sono di norma esclusi se il valore dell'intervento è maggiore del valore del bene suscettibile di danno.

2. L'importo minimo degli interventi ammessi a contributo è pari ad Euro 100 e il contributo può essere concesso nella misura del 90% della spesa ammessa.

3. Il contributo per la realizzazione di interventi di prevenzione è concesso con determinazione del dirigente del Servizio entro 90 giorni dalla domanda. Con la determinazione che concede il contributo possono essere prescritte modifiche tipologiche e progettuali all'intervento proposto, tali da assicurarne la massima efficacia. Il Servizio provvede a comunicare il provvedimento amministrativo al richiedente, ai sensi dell'articolo 33, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

4. Se è scelto, come previsto dal precedente articolo 1, comma 3, lettera a) il regime degli aiuti di cui al Regolamento 2022/2472, in relazione ai costi ammissibili si tiene conto di quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento ed in particolare:

- del comma 6 lettera i) che prevede che nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da animali protetti sono ammissibili I costi relativi a interventi preventivi specifici;
- del comma 14 che prevede che l'intensità degli aiuti può essere aumentata fino al 100% per gli investimenti volti prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati da animali protetti.

5. Se è scelto, come previsto dal precedente articolo 1, comma 5, lettera a), il regime degli aiuti di cui al Regolamento 2022/2473, in relazione ai costi ammissibili si tiene conto di quanto indicato dall'articolo 52 del medesimo regolamento ed in particolare:

- del comma 3, che stabilisce la ammissibilità unicamente dei costi diretti e specifici per le misure di prevenzione;
- del comma 4, che prevede che l'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili; per le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto si rimanda all'allegato IV del medesimo regolamento.

Art. 10

Realizzazione dell'intervento e erogazione del contributo

1. Entro 60 giorni dalla comunicazione, o entro il diverso termine stabilito con il provvedimento di concessione, il richiedente deve realizzare l'intervento per cui è stato concesso il contributo.
2. Per comprovate esigenze il Servizio può concedere un'unica proroga del termine di ultimazione dello stesso, su richiesta dell'interessato.
3. Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento, o comunque dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, il richiedente, a pena di decadenza, dà comunicazione dell'avvenuta esecuzione al Servizio; alla comunicazione va allegata la documentazione prescritta dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. "Regolamento Num. prog. 10 di 12 concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23."
4. Entro 60 giorni dalla comunicazione, previa verifica della documentazione presentata, il Servizio dispone l'erogazione del contributo e, se la spesa rendicontata risulta inferiore a quella approvata, ne ridetermina l'importo.
5. Qualora la comunicazione del provvedimento di concessione avvenga nel periodo 1 novembre - 28 febbraio, il termine di 60 giorni per ultimare l'opera decorre dal 1 marzo.
6. Al fine di ridurre l'usura, le misure di prevenzione dei danni provocati dall'orso bruno vengono smontate nel periodo decorrente dal 1 dicembre al 28 febbraio.
7. Il Servizio verifica a campione l'avvenuta esecuzione degli interventi di prevenzione finanziati, la rispondenza degli stessi alle prescrizioni progettuali e tecniche e il rispetto degli obblighi di uso e manutenzione.
8. Fatta salva la revoca del contributo, prevista dall'articolo 11, coloro che non attuano gli interventi per i quali hanno richiesto ed ottenuto la concessione dell'agevolazione, o li attuano in modo difforme dalle previsioni progettuali, o non rispettano gli obblighi d'uso e manutenzione e le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione del finanziamento o nel contratto di comodato, in caso di fornitura gratuita, non hanno diritto all'indennizzo del danno subito.

Art. 11

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato quando:
 - a) l'intervento non viene eseguito, o la sua esecuzione è difforme dalle previsioni progettuali, o non sono rispettate le prescrizioni di cui alla determinazione del Servizio prevista dall'articolo 4, comma 2, o quelle stabilite dal provvedimento di concessione, o il beneficiario aliena l'opera di prevenzione senza autorizzazione del Servizio prima che sia decorso il tempo della vita tecnica, stabilito dalla determinazione di cui all'articolo 4, comma 2;
 - b) il richiedente non rispetta la procedura e i termini fissati dalla presente deliberazione per quanto attiene la realizzazione dell'intervento agevolato.

CAPO IV

Danni all'integrità delle persone

Art. 12

Danno indennizzabile

1. E' indennizzabile il danno arrecato direttamente dall'orso bruno all'integrità fisica delle

persone.

Art. 13

Beneficiari

1. Possono beneficiare dell'indennizzo per i danni di cui all'articolo 12:

- a) il danneggiato;
- b) gli eredi e aventi causa del danneggiato in caso di lesioni mortali.

Art. 14

Domanda di indennizzo

1. Il beneficiario denuncia il danno al Servizio nell'immediatezza del fatto o comunque appena possibile, per consentire le verifiche del caso, pena l'esclusione dall'indennizzo.

2 La domanda di indennizzo può essere presentata nel termine di 60 giorni dall'evento corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le circostanze del sinistro, la data, la ora e la dinamica dello stesso;
- b) fatture per spese mediche o trattamenti sanitari;
- c) cartelle cliniche o certificato medico attestante le lesioni subite;
- d) in caso di lesioni mortali, certificato di morte e certificazione della qualità di erede o avente causa del deceduto;
- e) dichiarazione di rinuncia all'azione civile e di risarcimento danni nei confronti della pubblica amministrazione nonché dei dipendenti della medesima.

Art.15

Entità dell'indennizzo

1. L'indennizzo è corrisposto:

- a) in caso di lesione all'integrità fisica della persona che comporti invalidità permanente, con un ammontare massimo di euro 260.000,00 in base alle percentuali previste dalle tabelle Inail;
- b) in caso di morte nella misura di euro 260.000,00.

Art.16

Liquidazione dell'indennizzo

1. Per la concessione dell'indennizzo la Provincia, potrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33 bis, comma 1 lettera c) della legge provinciale n. 24/1991, stipulando un contratto di assicurazione, con cui affidare la gestione del rischio e l'attuazione della predetta previsione legislativa, inclusa l'istruttoria delle domande nonché la liquidazione dell'indennizzo.

2. Il Servizio provvede alla ricezione delle denunce e alla loro successiva trasmissione alla Compagnia incaricata.